



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 43,00	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2015, a fronte di 207631 sanzioni emesse sono stati presentati 180 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,087%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 14 ovvero il 7,78% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 31 marzo 2016

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n 240/2016 del 29/02/2016

Soggetto creditore:

Denominazione: Loiacono Giuseppe nato a Pisa il 20/05/1972

Codice fiscale: LCNGPP72E20G702F p.iva

Residenza/sede legale: via Zerboglio n. 1 Pisa

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore

19 VR 16



SEZIONE 1

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di Deposito Sentenza

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **240/2016** in data : **29/02/2016**

Ricorrente Principale

LOIACONO GIUSEPPE

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da

vedi P.Q.M. allegato

Accolto spese

Pisa 29/02/2016



IL CANCELLIERE

De: [redacted] V [redacted] 2013

Sent. n. 240/16
del 26/2/2016
R.G. n. 136/16
Rep. n.
Cron. n. 108/16
Sentenza dep. 29/2/16
Sent. pubbl. 29/2/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n.136/16 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

LOIACONO Giuseppe (C.F. LCNGPP72E20G702F), residente in Pisa, via Zerboglio n.1

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, rappresentato dal Vice Comandante P.M. dott. Paolo Migliorini

OPPOSTA

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.16 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: insiste nell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del verbale impugnato;

opposto: conferma della legittimità del verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Loiacono Giuseppe proponeva opposizione al verbale di accertamento n.2030889/2015 del 31.10.15 elevato per la violazione dell'art. 7/1-14, in quanto il 27.10.15 il conducente transitava in ZTL senza autorizzazione; violazione accertata in data 21.12.05 con rilevazione elettronica degli accessi ZTL effettuata ai sensi dell'art.201 c.1 bis lett.G CdS, attraverso i dispositivi di cui all'art.17 c.133 bis L.127/97.

Deduceva il ricorrente l'assenza di colpa per essere stato costretto a deviare nella corsia ove è posizionato il varco elettronico di via di Simone perché la corsia di sinistra aperta al libero transito risultava occupata dai lavori stradali in corso e quindi non transitabile.

Fissata l'udienza di comparizione, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della sanzione.

All'udienza del 26.02.16 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

Sussistono fondati motivi per ritenere che la violazione sia stata commessa in assenza di responsabilità del trasgressore.

Dall'esame degli atti di causa e delle risultanze documentali è emersa una situazione di forza maggiore che ha costretto il ricorrente a percorrere il varco elettronico.

Dalle immagini fotografiche allegate dalla resistente si nota effettivamente che la corsia di libero transito posta sulla sinistra rispetto al varco elettronico, è occupata da un grosso mezzo pesante che ne inibisce il passaggio. Si nota altresì apposto un cartello di lavori stradali.

Ritenuto che la corsia non è di ampie dimensioni e che la sosta del grosso autocarro ne impediva fisicamente il transito dei veicoli, costringendoli a deviare verso il varco posto sulla destra, appare ragionevole concludere che sussistano i presupposti di fatto e di diritto dell'esimente della causa di forza maggiore intesa come una causa escludente la responsabilità nella commissione della violazione.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che anche le cause escludenti la punibilità del caso fortuito e della forza maggiore, ancorché non espressamente contemplate per le infrazioni amministrative assoggettate alla disciplina della Legge 689/81, sono estensibili a tali violazioni poiché risultano comunque ostative all'affermazione della responsabilità per gli illeciti in discorso, alla stregua dei principi posti dall'art.3 della stessa legge, posto che il primo esclude la colpevolezza dell'agente e la seconda elide la coscienza e la volontarietà dell'azione (cfr. per tutte, Cass. 2/10/89 n.3961).

Il verbale impugnato deve essere, pertanto, annullato.

Vista la resistenza del Comune di Pisa all'accoglimento del ricorso, si condanna l'ente al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Condanna il Comune di Pisa al rimborso in favore dell'opponente del C.U. di € 43,00.

Pisa li, 26.02.16

